

VISTO il contratto rep. 8937 di data 6 maggio 1977 del notaio Lazzaro Cantoni di Udine, con il quale è stato acquistato a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un compendio in Comune di Talmassons comprendente il Mulino Braidà, alcuni terreni nelle aree delle risorgive dello Stella e un impianto ittiogenico;

PRESO ATTO che il compendio sopraccitato fa parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione regionale (scheda di consistenza n. 304) e che l'acquisto risponde alla volontà di costituire un'area protetta;

CONSTATATO che il compendio in argomento è interessato dalla Area di Reperimento Risorgive dello Stella individuata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

PRESO ATTO che il compendio è compreso nel Sito di importanza comunitaria (S.I.C.) IT3320026 Risorgive dello Stella individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE in materia di conservazione degli habitat di interesse comunitario;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0234/Pres dd. 23 giugno 1998 e n. 0362/Pres del 28 settembre 2001 con i quali si individua nel compendio in argomento il biotopo naturale della Risorgive di Flambro, in comune di Talmassons;

VISTA la lettera d) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 42/1996, che definisce biotopo naturale un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO che il comma 2 bis dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, prevede che l'Amministrazione regionale si attivi nei biotopi naturali regionali per realizzare gli interventi e le opere necessari alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché alla fruizione didattica ed alla ricerca scientifica;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione regionale, nell'ambito di una proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Talmassons, ha in corso la realizzazione di interventi di riqualificazione e ripristino delle importanti aree naturali della zona e di ristrutturazione degli immobili del mulino, per la formazione di un centro regionale per la didattica sulle attività tradizionali e sulle valenze naturalistiche degli ambiti di risorgiva della pianura friulana;

VISTA la LR 12 maggio 1971, n. 19 con la quale è istituito l'Ente Tutela Pesca ai fini della protezione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca e la gestione delle acque interne del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, previsti dall'art. 6 della LR 12 maggio 1971, n. 19, l'Ente Tutela Pesca ha la necessità di utilizzare l'impianto ittiogenico regionale di Flambro,

CONSTATATO che in data 10 febbraio 1986 è stato stipulato un contratto di comodato della durata di quindici anni dell'impianto ittiogenico e del mulino a favore dell'Ente Tutela Pesca;

ACCERTATO che il contratto di comodato, scaduto il 31 dicembre 2000, non è stato rinnovato;

PRESO ATTO che le attuali modalità di utilizzo delle acque superficiali da parte dell'impianto ittiogenico influiscono sulle iniziative di conservazione e ripristino degli habitat di interesse comunitario del S.I.C. e sull'obiettivo di riattivare la funzionalità del mulino per finalità didattiche;

CONSTATATO che le attuali esistenti strutture dell'impianto ittiogenico appaiono obsolete ed

incidono negativamente sull'aspetto paesaggistico;

PRESO ATTO che l'Ente stesso, ai fini di una economica ed efficiente utilizzazione dell'impianto ittiogenico, deve eseguire interventi di adeguamento e ristrutturazione dello stesso;

VALUTATO necessario ed urgente provvedere ad individuare definitivamente un'adeguata collocazione, configurazione e funzionalità dell'impianto di cui trattasi, congiuntamente al miglioramento paesaggistico della zona antistante il mulino e la sistemazione delle attuali derivazioni d'acqua superficiali;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Talmassons ha manifestato la volontà di collaborare nella gestione del mulino e delle relative pertinenze urbanistiche, per lo svolgimento delle attività connesse all'istituzione del biotopo delle Risorgive di Flambro e tenuto conto anche del particolare valore storico e alle radici culturali che legano l'ambito del mulino e la comunità locale;

PRESO ATTO che ogni iniziativa in merito alla dislocazione e configurazione dell'impianto deve comunque essere concordata con le Amministrazioni comunali interessate, in quanto gli interventi da eseguirsi comportano in ogni caso la modifica degli strumenti urbanistici comunali;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede il ricorso all'accordo di programma per la definizione ed attuazione di interventi di interesse pubblico per la cui completa realizzazione sia richiesta l'azione integrata della Regione e degli Enti locali;

VISTO che, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione, previo consenso da parte dei Consigli Comunali interessati per territorio, acquista valore di variante agli strumenti urbanistici comunali;

RITENUTO di procedere, già nelle more di definizione dell'accordo di programma, alla stipula di un comodato d'uso ai fini dell'utilizzazione gratuita dell'impianto da parte dell'Ente Tutela Pesca;

PRESO ATTO che il compendio patrimoniale in argomento è attribuito in gestione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali in attuazione del DPR 2 settembre 2004, n. 0280/Pres. in quanto contenuto negli elenchi approvati con DPGR 11 giugno 1997, n. 0199/Pres.;

CONSTATATA la competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, prevista con la DGR n. 947 di data 16 aprile 2004, alla stipula del comodato d'uso, sino ad un periodo massimo di nove anni, dei beni attribuiti in gestione;

VISTA la DGR n. 1389 del 10 giugno 2005 con la quale si prevedeva che la utilizzazione dell'impianto ittiogenico da parte dell'Ente Tutela Pesca fosse condizionata dalla riduzione della superficie dell'impianto stesso ed allo spostamento a sud di alcuni fabbricati;

RITENUTO di provvedere alla esecuzione degli interventi necessari per l'utilizzazione dell'impianto da parte dell'Ente Tutela Pesca limitando i costi delle opere rispetto alle previsioni indicate con la citata DGR n. 1389/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres, "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di riconoscere l'interesse pubblico ad assolvere alle seguenti esigenze istituzionali:
 - a) tutela, prevista dalla Direttiva 92/43/CEE, degli habitat di interesse comunitario del S.I.C. IT3320026 "Risorgive dello Stella" tramite la modifica delle modalità di presa delle acque e delle strutture dell'impianto ittiogenico;
 - b) perseguimento degli scopi di tutela paesaggistica e naturalistica, per il quale il compendio del Mulino Braida è stato acquistato, attraverso la ristrutturazione della avanotteria dell'impianto ittiogenico regionale adiacente al mulino stesso;
 - c) raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione storico culturale del Mulino Braida tramite l'affidamento in gestione all'Amministrazione comunale di Talmassons del patrimonio immobiliare del Mulino Braida;
 - d) utilizzo dell'impianto ittiogenico regionale di Flambro da parte dell'Ente Tutela Pesca, al fine dello svolgimento delle competenze istituzionali previste dalla LR 12 maggio 1971, n. 19, nonché l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione dell'impianto stesso, per il perseguimento delle finalità di allevamento ittico compatibile con gli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), riguardanti in particolare la ristrutturazione o ricostruzione dei fabbricati esistenti, il miglioramento paesaggistico della zona antistante il mulino, nonché la sistemazione delle attuali derivazioni d'acqua superficiali.
2. Di riconoscere l'interesse primario e strategico rappresentato dagli obiettivi di cui al punto precedente, disponendo l'attivazione delle iniziative atte a definire un accordo di programma tra l'Amministrazione regionale, le Amministrazioni comunali territorialmente interessate e l'Ente Tutela Pesca, ai fini della determinazione di una contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali.
3. Di disporre che il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali provveda a promuovere la redazione e stipula dell'accordo di programma di cui sopra.
4. Di dare mandato alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali per l'adozione degli atti necessari affinché l'Ente Tutela Pesca possa fruire a titolo gratuito dell'impianto ittiogenico di Flambro, con l'impegno ad eseguire lavori di miglioramento funzionale e di riqualificazione dell'area e conseguentemente di autorizzare il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna alla sottoscrizione del comodato d'uso per un periodo nove anni dei beni immobili censiti al catasto terreni come segue: comune censuario di Rivignano foglio n. 1 mappali nn. 2, 4, 64, Comune censuario di Talmassons foglio 21 mappali 22, 23, 242, 240, 69, 76, 77, 205, 83, 208, 248, 68, 247, 64, 232, 57, 213; per quanto riguarda il citato mappale 22 il comodato avrà efficacia solo fino a completa esecuzione delle opere.
5. Di confermare le risorse economiche previste dalle LLRR 3/2006, 12/2006 e 1/2007, stanziare dall'Amministrazione regionale a favore dell'Ente Tutela Pesca per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per l'attuazione del citato accordo di programma.
6. La presente deliberazione sostituisce integralmente le previsioni della precedente DGR n. 1389 del 10 giugno 2005.